

ATTO COSTITUTIVO DELL' "ASSOCIAZIONE VETRINE VIBONESI APS"

In data 23/04/2024, presso la sede legale ubicata in Vibo Valentia, Piazza San Leoluca, n.1, alle ore 9:00, si sono riuniti, per costituire, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, non commerciale e senza scopo di lucro, i seguenti signori:

- 1) il Sig. Santamaria Antonio, nato il 15/08/1973 a Vibo Valentia, residente a Vibo Valentia in via Manzoni A. n. 29, C.F: SNTNTN73M15F537N, in proprio o in qualità di legale rappresentante dell' "Associazione Vetrine Vibonesi APS"
- 2) il Sig. Catania Antonio nato il 03/06/1970 a Vibo Valentia, residente a Ionadi, frazione Vena in via G. Carducci n. 24, C.F: CTNNTN70H03F537H;
- 3) il Sig. Di Prisco Francesco, nato il 08/06/1977 a Napoli, residente a Vibo Valentia in via Moderata Durant, C.F: DPRFNC77H08F839J;
- 4) il Sig. Rumbolà Francesco, nato il 11/09/1982 a Tropea, residente a Vibo Valentia in via N. Iotti n. 4, C.F: RMBFNC82P11L452Y;
- 5) il Sig. Cagigi Roberto Michele, nato il 14/05/1972 a Foggia, residente a Vibo Valentia in via Elsa Morante, C.F: CGGRRT72E14D643H;
- 6) il Sig. Callipo Giuseppe, nato il 04/05/1975 a Vibo Valentia, residente a Vibo Valentia in via Roma n. 0, C.F: CLLGPP75E04F537S;
- 7) la Sig.ra Ceravolo Tiziana, nata il 04/10/1971 a Vibo Valentia, residente a Vibo Valentia in via Torretta n. 8, C.F: CRVTZN71R44F537I;
- 8) la Sig.ra Crupi Maria Chiara, nata il 17/05/1973 a Vibo Valentia, residente a Vibo Valentia in via Corso Umberto I n. 160, C.F: CRPMCH73E57F537I;
- 9) il Sig. Galati Giuseppe, nato il 22/12/1974 a Vibo Valentia, residente a Ionadi in via E. Pugliese n. 12, C.F: GLTGPP74T22F537O;
- 10) il Sig. Grillo Benito Armando Valentino, nato il 19/08/1980 a Vibo Valentia, residente a Vibo Valentia in via Spogliatore n. 17, C.F: GRLBTR80M19F537J;
- 11) il Sig. Lo Gatto Giuseppe, nato il 17/09/1971 a Vibo Valentia, residente a Vibo Valentia in via Bruzzano L. n. 6, C.F: LGTGPP71P17F537V;
- 12) il Sig. Lo Schiavo Raffaele, nato il 26/06/1971 a Vibo Valentia, residente a Vibo Valentia in via N. Froggio n. 24, C.F: LSCRFL71H26F537C;
- 13) il Sig. Mantino Luca Antonio, nato il 17/10/1973 a Vibo Valentia, residente a Vibo Valentia in via Zoda F. n. 9, C.F: MNTLNT73R17F537X;
- 14) la Sig.ra Staropoli Vincenzina, nata il 05/04/1961 a Vibo Valentia, residente a Ionadi, frazione Vena in via L. Pirandello n. 57, C.F: STRVCN61D45F537A;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Santamaria Antonio

il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Di Prisco Francesco quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE VETRINE VIBONESI APS" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Vibo Valentia, Piazza San Leoluca n. 1, e con durata illimitata. Essa potrà istituire sede secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi. L'associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3,5,6,7, e delle lettere a,b,c,d,e,f del comma 8 dell'Art 148 del TUIR. Lo Statuto sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Le quote associative verranno deliberate annualmente dal consiglio direttivo e comunicate dal presidente ai soci. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

ART. 3 - L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, lo svolgimento in via principale di una o più attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, l'utilizzo di criteri non discriminatori nelle procedure di ammissione di nuovi associati l'elettività delle cariche, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 4 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, L'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo) sia composto da 4 componenti e nominano a farne parte i signori Santamaria Antonio, Catania Antonello, Di Prisco Francesco, Rumbolà Francesco, i quali, riunitisi contestualmente, attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente: Santamaria Antonio;
- Vice-Presidente: Catania Antonello;

- Segretario: Di Prisco Francesco;
- Tesoriere: Rumbolà Francesco.

ART. 5 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2024. I successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30/04 dell'anno successivo.

ART.6 - Le spese del presente atto, annesse, conseguenti e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

ART. 7- Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme in originale dei soci fondatori:

1. Santamaria Antonio (Presidente):
2. Catania Antonio (Vice-Presidente):
3. Di Prisco Francesco (Segretario):
4. Rumbolà Francesco (Tesoriere):
5. Cagigi Roberto Michele (Consigliere):
6. Callipo Giuseppe (Consigliere):
7. Ceravolo Tiziana (Consigliere):
8. Crupi Maria Chiara (Consigliere):
9. Galati Giuseppe (Consigliere):
10. Grillo Benito Armando Valentino (Consigliere):
11. Lo Gatto Giuseppe (Consigliere):
12. Lo Schiavo Raffaele (Consigliere):
13. Mantino Luca Antonio (Consigliere):
14. Staropoli Vincenzina (Consigliere):

21 MAG. 2024

Vibo Valentia 23/04/2024

Registrato a Vibo Valentia il
 al N. 305 Serie 3 Versati con mod.
 di pagamento F23/F24 Euro 369,-
 160 euro 512/11



L'Addetto (*)
 Tori... Nosci
 *Firma su delega del Tribunale Provinciale
 ed Interim Rumbolà Francesco APUCCINELLO

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE VETRINE VIBONESI APS"

Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia, un'**Associazione di Promozione Sociale** denominata "**Associazione Vetrine Vibonesi APS**", con sede nel Comune di Vibo Valentia (VV), alla Piazza San Leoluca n. 1.
2. La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro Unico medesimo.
3. L'Organo di amministrazione, con propria delibera, potrà istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - STATUTO

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
4. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
5. Lo Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno due terzi degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 3 - NATURA - FINALITA' - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

1. L'"Associazione Vetrine Vibonesi APS" è un'associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro.
2. Essa può aderire a Federazioni, Associazioni ed Enti con finalità analoghe o affini al proprio e si prefigge il seguente scopo:
 - a) raggruppare nell'Associazione gli esercenti di attività commerciali, i pubblici esercizi, gli artigiani e tutti coloro che esercitano un'attività di servizi e/o professionale, sul territorio di Vibo Valentia;
 - b) stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti sia pubblici che privati, Persone Fisiche e/o qualsiasi soggetto, al fine di far ottenere ai propri Soci vantaggi e/o agevolazioni inerenti la loro attività aziendale e/o professionale;

c) assistere e tutelare i Soci in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle loro attività, nei confronti della località, dei singoli operatori economici, delle Associazioni di Categoria, nonché degli Enti Pubblici e di quelli Privati;

d) curare l'immagine dei Soci creandone una compagine omogenea basata sull'unità di intenti e di comportamento che contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione delle attività aderenti.

2. Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione può, tra l'altro:

-) assumere ed incentivare iniziative di interesse comune ai Soci nel campo dell'immagine, della promozione e del marketing;

-) promuovere iniziative per la valorizzazione della categoria anche attraverso accordi con Aziende ed Enti sia Pubblici che Privati che possano valorizzare i beni ed i servizi dei Soci;

-) rappresentare la categoria, ogniqualevolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e l'apporto dell'Associazione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati;

-) designare propri rappresentanti a rivestire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente sia pubblico che privato;

-) promuovere ed organizzare incontri o corsi di formazione e aggiornamento professionale;

-) partecipare anche acquisendo quote di partecipazione e/o azioni a società di qualsiasi genere, purché aventi nell'oggetto sociale la promozione sociale e turistica, l'organizzazione e la commercializzazione di beni e servizi, purché inerenti, complementari o conseguenti al "Progetto Associazione Vettrine Vibonesi";

-) favorire la collaborazione con analoghe associazioni anche internazionali;

-) svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative a carattere commerciale.

3. Qualora se ne presenti l'opportunità, l'Associazione potrà essere articolata sul territorio nazionale con organismi appositamente costituiti.

Art. 4.- AMMISSIONI - ISCRIZIONI

1. Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono disciplinate dal presente statuto e dagli eventuali Regolamenti che definiscono le norme di attuazione del presente Statuto in maniera uniforme per tutti i soci, affinché sia garantita l'effettività del rapporto associativo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. Possono essere Soci dell'associazione le persone fisiche, le società e gli enti collettivi di qualsiasi natura e specie sia pubblici che privati che esercitano un'attività commerciale, di pubblico esercizio, artigianale, di servizi o professionale.

3. La domanda di ammissione a Socio, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti deve essere redatta ed inviata secondo le seguenti modalità. Essa deve essere sottoscritta, nel caso di

ditta individuale, dal titolare e, nel caso di società e/o ente, dal legale rappresentante. Nella domanda di adesione dovrà inoltre essere indicata la categoria economica di appartenenza. Decorsi i 30 (trenta) giorni dalla richiesta di adesione, la stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di Socio già per l'annualità in corso.

4. L'Organo di amministrazione potrà esprimere il diniego all'adesione solamente nel caso in cui il richiedente non eserciti una delle attività previste al primo comma del presente articolo e nel caso in cui sia sottoposto a qualsiasi tipo di procedura concorsuale.

5. L'adesione in qualità di socio è rinnovata tacitamente per l'anno successivo salvo disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata o da comunicare verbalmente al direttivo dell'Associazione entro il medesimo termine.

6. I Soci possono utilizzare la sigla dell'Associazione esclusivamente per dimostrare di essere iscritti all'Associazione.

7. I soci dell'associazione si suddividono in 4 (quattro) categorie:

- a) Soci Fondatori: Sono Soci Fondatori quelli intervenuti all'Atto Costitutivo;
- b) Soci Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione e fanno parte dell'organico;
- c) Soci sostenitori: coloro che contribuiscono all'associazione mediante elargizioni in denaro;
- d) Soci onorari: persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione e ai quali tale riconoscimento sia attribuito dall'assemblea.

I soci onorari e sostenitori possono partecipare alle riunioni dell'assemblea senza diritto di voto.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota mensile associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 8 - STRUTTURA E ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di amministrazione
- Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Organo di amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato nel caso di superamento dei limiti di Bilancio e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore e formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro;
- L'Organo di controllo, nominato, in via monocratica, dall'Assemblea nel caso di superamento dei limiti di Bilancio e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, o dietro compenso nei limiti concessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea dei soci. Non è in ogni caso consentito corrispondere, anche in natura, ai componenti dell'Organo di amministrazione e del Collegio dei Revisori emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni dal D.P.R. 10/10/1994 n.645 e dal D.L. 21/5/1995 n.239, convertito nella Legge 3/8/1995 n.336, e loro successive e anche future modifiche o integrazioni.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

3. Dura in carica per 3 esercizi e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.

4. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

5. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica o tramite app di messaggistica (WhatsApp e simili) almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

6. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed

il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

9. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

10. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
- delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

12. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione

ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo è nominato, in via monocratica, dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore all'art. 31, la revisione legale dei conti.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

Art. 17 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo comune formato inizialmente dai versamenti dei soci e da tutti i beni mobili e immobili,

materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - ESERCIZIO E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio di esercizio dell'associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini individuati all'Articolo n.2. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 - FINANZE E PATRIMONIO

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai "Contributi Associativi d'Ingresso";
- b) dalle "Quote associative mensili";
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi privati o di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- e) da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- f) da eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che l'Associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di iniziative a sostegno della propria attività istituzionale.
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle di interesse generale ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
- i) rimborsi da convenzioni;
- l) somme derivanti da partecipazioni a bandi e/o concorsi pubblici (comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europei);
- m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 22 - CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 24 - SCIoglimento

1. L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo n. 27 del Codice Civile;
- c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo n.7.

2. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe operante nell'ambito territorial del Terzo settore di Vibo Valentia o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 25 - RINVIO NORMATIVO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni.